

VERBALE DI ASSEMBLEA DI COOPERATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventitrè del mese di settembre alle ore quattordici.

- 23/09/2024 -

In Firenze, via Quintino Sella n. 92.

Avanti di me avv. **SIMONE MONACO'** notaio in Montecatini Terme iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato è comparso:

- CAUTERUCCIO Fulvio, nato a Marano Marchesato (CS) il 29 gennaio 1967, domiciliato presso la sede sociale, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara di agire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**TEATRO STUDIO KRYPTON SOCIETA' COOPERATIVA**" con sede in Firenze, via Giotto n. 5, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze: 04898570488 REA n. FI-499274, che dichiara validamente convocata dall'organo amministrativo in questo luogo, giorno ed ora, per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Variazioni dello Statuto
2. Varie ed eventuali

Aderendo a tale richiesta io notaio attesto quanto segue.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dello statuto sociale CAUTERUCCIO Fulvio il quale dichiara:

- che sono qui intervenuti in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto di voto, quali risultano annotati nel libro soci da oltre novanta giorni ed in possesso dei requisiti statuari e precisamente: egli stesso, PEZZO Flavia (nata a Firenze il 29 ottobre 1973), BANDELLONI Laura (nata a Seravezza il 2 gennaio 1981), personalmente presenti e inoltre BEVILACQUA Massimo (nato a Castrovillari il 24 febbraio 1980), rappresentato da Pezzo Flavia e LUFRANO Anna Giuseppina (nata a Cassano allo Ionio il 9 ottobre 1967), rappresentata da Bandelloni Laura, giuste deleghe verificate dal Presidente;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti: egli stesso Presidente, Pezzo Flavia vice presidente e Bandelloni Laura, consigliere, assenti giustificati i consiglieri Bevilacqua Massimo e Lufrano Anna Giuseppina;
- che la società non ha Organo di Controllo.

Il Presidente attesta di avere accertato l'identità personale degli intervenuti, la validità delle deleghe, e la loro legittimazione dei soci presenti o rappresentati all'intervento in assemblea ed al voto per cui dichiara l'assemblea validamente costituita.

DISCUSSIONE

Nessuno degli intervenuti si oppone alla discussione dell'argomento posto all'ordine del giorno sul quale si

dichiarano ampiamente informati.

Il Presidente illustra l'opportunità che la società adotti un nuovo complesso di norme destinate a regolare il funzionamento della società.

Nel nuovo statuto risultano invariati la sede e la durata, mentre la denominazione è modificata in

"COMPAGNIA TEATRALE KRYPTON SOCIETA' COOPERATIVA"

l'oggetto è ampliato con le seguenti attività:

l'attività di formazione per i mestieri dello spettacolo; laboratorio di teatro e corsi teatrali.

Il Presidente dichiara che il testo dello statuto è già noto ai soci per averne preso visione prima d'ora.

L'assemblea, dopo breve discussione, con il voto favorevole di tutti i soci espresso per alzata di mano

DELIBERA

di abrogare il vigente statuto sociale e di approvare e adottare ogni singolo articolo e complessivamente il nuovo testo delle norme di funzionamento della società contenuto nel documento che si allega al presente atto sotto **A)**.

A fini pubblicitari il componente dichiara che la società non è intestataria di beni immobili né di beni mobili registrati.

Spese a carico della società.

Questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato di pugno occupa quattro pagine di un foglio ed è stato da me notaio letto unitamente all'allegato, in presenza dell'assemblea, al componente che lo approva.

Sottoscritto alle ore quattordici e venticinque minuti.

Firmato:

Fulvio Cauteruccio

Simone Monacò notaio - Impronta del segno di tabellionato.

Allegato **A)** Raccolta n. 17150

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

1.1 E' costituita una società cooperativa denominata

"COMPAGNIA TEATRALE KRYPTON SOCIETA' COOPERATIVA"

1.2 La società ha sede nel Comune di **Firenze**.

1.3 L'organo amministrativo potrà trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al precedente punto 1.2; spetta invece ai soci decidere l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2 (Durata)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione della assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, opportunità e continuità di occupazione lavorativa e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Art. 4 (Oggetto)

La Cooperativa, che è basata sui principi della mutualità e non ha fini di lucro, ha come scopo principale la promozione della cultura e dell'arte ed avrà per oggetto **l'attività di formazione per i mestieri dello spettacolo; laboratorio di teatro e corsi teatrali**; la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione e la rappresentazione di spettacoli teatrali, di opere video cinematografiche, di consulenze artistiche; l'organizzazione di convegni e seminari inerenti l'attività di cui sopra; la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione e la gestione sia totale che parziale di festival e rassegne nel settore dello spettacolo; la gestione in proprio e per conto terzi di sale, spazi per pubbliche rappresentazioni e teatri; la fornitura di servizi nel campo della comunicazione, della promozione, delle pubbliche relazioni; la formazione professionale nei mestieri dello spettacolo; .

La Cooperativa può svolgere, sempre nell'ambito dell'oggetto sociale, attività di collaborazione con enti pubblici e privati preposti alle attività culturali ed artistiche.

Inoltre può compiere le operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di qualsiasi genere, comunque utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Può anche assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

La cooperativa può altresì: ricevere contributi, elargizioni, donazioni e sovvenzioni finalizzati allo sviluppo delle attività; acquistare ed assumere in uso e affitto strutture per l'esercizio delle attività sopra elencate; aderire ad organismi ed associazioni di categoria nello specifico settore dell'attività svolta.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Il tutto con espresso divieto di esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico ed ogni tipo di attività riservata o preclusa per legge alle società cooperative.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti: idoneità a perseguire gli scopi sociali con la propria attività lavorativa e/o professionale.

5.3 Possono essere soci le sole persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

5.4 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori)

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale.

6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

6.3 La delibera di ammissione in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.4 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.5 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.6 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.7 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.

6.8 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il

recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.9 Costituisce causa di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 13.1 del presente statuto, l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.10 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

7.2 Possono essere soci solo persone fisiche.

7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli

Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Conferimenti, quote dei soci cooperatori e finanziamento soci)

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote di partecipazione.

8.2 La società potrà acquisire dai soci fondi e somme con obbligo di rimborso nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

8.3 I finanziamenti dei soci, effettuati ai sensi del comma che precede, dovranno ritenersi infruttiferi di interessi salvo diversa pattuizione al riguardo, che dovrà essere concordata per iscritto anche tramite corrispondenza.

8.4 I soci potranno inoltre mettere a disposizione della società altri fondi e mezzi finanziari, come versamenti in conto capitale, per meglio consentire il raggiungimento dello scopo sociale. Tali somme non si dovranno considerare quali date a mutuo e, pertanto a tutti gli effetti, dovranno ritenersi infruttifere di interessi.

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

9.2 La circolazione delle partecipazioni dei soci cooperatori può avvenire, con effetto nei confronti della cooperativa, solo se il relativo atto ha forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed ha effetto, nei confronti della società medesima, nel momento della iscrizione nel libro soci.

La cessione delle partecipazioni dei soci cooperatori deve essere autorizzata dagli amministratori; in difetto la stessa non produce effetto nei confronti della società, nei confronti della quale il socio cooperatore alienante rimane legittimato all'esercizio dei diritti sociali e mutualistici. L'autorizzazione degli amministratori può essere anche successiva alla conclusione del contratto di cessione.

Ai fini suddetti, il socio cooperatore che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione agli amministratori, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la persona del possibile acquirente, ed allegando, con riferimento a quest'ultimo, la documentazione richiesta dal presente statuto comprovante i requisiti soggettivi per l'ammissione. Gli amministratori devono deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della

richiesta; in mancanza, decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.

La deliberazione di diniego di autorizzazione alla cessione deve essere motivata, e può basarsi unicamente sull'assenza in capo al cessionario dei requisiti soggettivi per l'ammissione, esclusa ogni discrezionalità degli amministratori. È fatta salva la possibilità per questi ultimi di proporre al socio che intende alienare altro acquirente gradito.

La società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a seguito della cessione espressamente o tacitamente autorizzata come sopra, se lo stesso ha i requisiti soggettivi previsti per divenire socio cooperatore. Purché sussista quest'ultima condizione, l'iscrizione nel libro soci implica autorizzazione tacita del trasferimento della partecipazione sociale.

In caso di trasferimento di partecipazioni non interamente liberate, il socio cedente risponde verso la cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dalla data di cessione della partecipazione sociale; è esclusa ogni responsabilità solidale del cessionario.

A seguito della cessione, cessa con effetto immediato il rapporto mutualistico con il socio cooperatore cedente; quest'ultimo può peraltro concordare con gli amministratori una diversa decorrenza dello scioglimento del suddetto rapporto. L'autorizzazione degli amministratori vale comunque come riconoscimento, in capo all'acquirente della partecipazione, del possesso dei requisiti per poter essere titolare, anche in via derivativa, del rapporto mutualistico.

Il presente articolo si applica anche alle cessioni a favore di soci cooperatori, ed alla costituzione di diritti reali sulle partecipazioni sociali, in quanto ammissibili.

Art. 10 (Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

11.1 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 12 (Recesso del socio)

12.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

12.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

12.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

12.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

12.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

12.6 È prevista la possibilità di recesso mediante consenso unanime dei soci. In questo caso l'entità del rimborso spettante al socio recedente può essere liberamente negoziabile anche in deroga ai criteri stabiliti dal successivo articolo 14.

12.7 Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

12.8 Il recesso non può essere parziale.

Art. 13 (Esclusione)

13.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno sessanta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

13.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

13.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 14 (Liquidazione)

14.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

14.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.

14.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Morte del socio)

15.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo

15.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

15.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi

dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..

15.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

15.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

15.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

16.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

16.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13.1, lettere b), c), d) e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

16.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

16.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

16.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 (Elementi costitutivi)

17.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci a tale titolo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

17.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

17.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

18.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

18.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

18.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

18.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

18.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

18.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite

stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

18.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 19 (Ristorni)

19.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

19.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

19.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

Decisioni dei soci. Competenze e modalità

Art. 20 (Decisioni dei soci)

20.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

20.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
- g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

Art. 20 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)

20.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente articolo e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più

amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

20.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

20.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, o a mezzo mail ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

20.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

20.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 21 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)

21.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

21.2 L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

Art. 22 (Votazioni)

22.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

22.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 23 (Voto)

23.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

23.2 Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

23.3 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore. Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)

24.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VIII

Amministrazione

Art. 25 (Amministrazione)

25.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

25.2 Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

25.3 La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

25.4 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica

25.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 26 (Poteri del Consiglio di Amministrazione)

26.1 Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

26.2 Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti, le eventuali modalità di esercizio della delega e gli eventuali compensi. Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire al Il Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e

sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 27 (Metodo decisionale collegiale)

27.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

27.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

27.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 28 (Integrazione del Consiglio)

28.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Consiglieri gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

28.2 Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

28.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i Consiglieri di amministrazione, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 29 (Compensi ai Consiglieri di Amministrazione)

29.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti ai Consiglieri di amministrazione e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto ai consiglieri di amministrazione, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

29.2 L'assemblea dei soci può inoltre determinare un'indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite di volta in volta.

Art. 30 (Rappresentanza)

30.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i consiglieri delegati nell'ambito dei poteri loro attribuiti dalla delega hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente e i Consiglieri, questi ultimi se tale compito rientra nell'ambito della delega, sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

30.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano

nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

30.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

30.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

30.5 Il Presidente, del Consiglio di amministrazione, previa apposita delibera del Consiglio, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO IX

Organo di controllo

Art. 31 (Collegio sindacale)

31.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi degli artt. 2543 e 2477 c.c., i soci provvedono alla nomina di un organo di controllo monocratico o di un revisore che ha anche funzioni di controllo contabile.

31.2 L'organo di controllo monocratico o il revisore restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

TITOLO X

SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

32.1 La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

32.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

32.3 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;

- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 33 (Devoluzione patrimonio finale)

33.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 34 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

34.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.


34.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 35 (Rinvio)


35.1 Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle **società a responsabilità limitata**.

F.TO: FULVIO CAUTERUCCIO - SIMONE MONACO' NOTAIO. Impronta del segno di tabellionato.

Repertorio n. 129613



Fascicolo n. 8818



COSTITUZIONE DI PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

Ai sensi degli artt. 21-25 della Legge 7/8/97 n. 266

R e p u b b l i c a I t a l i a n a

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno diciannove del mese di giugno, in Firenze, Via delle Mantellate n. 8, presso il mio studio notarile. Avanti a me dr. Licia Belisario Notaro residente a Firenze ed iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, non assistita da testimoni per concorde e da me consentita rinuncia dei Componenti, aventi i requisiti di Legge, sono presenti: _____

CAUTERUCCIO Giancarlo Ciriaco, regista, nato a Marano Marchesato (CS) il 1 luglio 1956, residente a Scandicci (FI), Via S. Zanobi n. 7, codice fiscale CTR GCR 56L01 E9140;

CAUTERUCCIO Fulvio, attore, nato a Marano Marchesato (CS) il 29 gennaio 1967, residente in Scandicci (FI) Via Monti n. 17, codice fiscale CTR FLV 67A29 E914N; _____

IZZI Maria Giuseppina, organizzatrice teatrale, nata a Fresagrandinaria (CH) il 15 agosto 1958, residente in Firenze Borgo Pinti n. 89, codice fiscale ZZI MGS 58M55 D796F;

Componenti delle cui identità personali sono certa, tutti cittadini italiani, giuridicamente capaci, i quali richiedono me Notaro di ricevere il presente atto in forza del quale stipulano e convengono quanto segue: _____

Vertical column of signatures and stamps on the right side of the document.

REGISTRATO A FIRENZE (Aut. Civili)

GLUG. 1998

al No

4561

Scric 1

Libero

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(S. Altarano)



1) E' costituita tra i sopra menzionati Signori una piccola Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata denominata "COMPAGNIA TEATRALE KRYPTON Piccola Società Cooperativa a Responsabilità Limitata".

2) La Cooperativa ha sede legale in Firenze Borgo Pinti n. 89. Con delibera dell'Assemblea dei Soci anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie di rappresentanza.


3) La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata, ai sensi del C.C e delle leggi in materia. Essa, ispirandosi ai principi del movimento cooperativo e con riferimento anche alla legge 8/11/91 n. 381, ha lo scopo di diffondere la cultura favorendone le attività professionali e con questo garantisce la continuità di occupazione lavorativa e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può anche aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche cooperativistiche di lavoro e di servizi.

La Cooperativa potrà integrare il principio di mutualità destinando nell'ambito delle proprie possibilità, assegnazioni per fondi destinati ad integrare la previdenza, l'assistenza, compresa quella infortunistica nonché un ristorno a favore dei soci.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Si propone inoltre di concorrere alla diffusione ed alla affermazione dei principi della libera cooperazione. A tale fine la Società Cooperativa potrà aderire alle associazioni provinciali, regionali o nazionali di rappresentanza, revisione e tutela del movimento cooperativo.



La Cooperativa ha come scopo principale la promozione della cultura e dell'arte.

Essa ha come oggetto:

- la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione e la rappresentazione di spettacoli teatrali, di opere video cinematografiche, di consulenze artistiche;
- l'organizzazione di convegni e seminari inerenti l'attività di cui sopra;
- la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione e la gestione sia totale che parziale di festival e rassegne nel settore dello spettacolo;
- la gestione in proprio o per conto terzi di sale e spazi per pubbliche rappresentazioni;
- la fornitura di servizi nel campo della comunicazione, della promozione, delle pubbliche relazioni.

La Cooperativa può svolgere, sempre nell'ambito dell'oggetto sociale, attività di collaborazione con enti pubblici e privati preposti alle attività culturali ed artistiche.

Inoltre, può compiere le operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di qualsiasi genere,



Manie...

Felicio...

Alto...

comunque utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Può anche assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni in altre Società o Imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Il tutto con espresso divieto di esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico ed ogni tipo di attività riservata o preclusa per legge alle società cooperative a responsabilità limitata.

Essa può altresì:

- ricevere contributi, elargizioni, donazioni e sovvenzioni finalizzati allo sviluppo delle attività;
- acquistare ed assumere in uso e affitto strutture per l'esercizio delle attività sopra elencate;
- aderire ad organismi ed associazioni di categoria nello specifico settore dell'attività svolta.

4) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata una o più volte o sciolta anticipatamente nelle forme di legge per unanime e concorde volontà di tutti i soci.

5) Il capitale sociale è variabile e si compone di un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di L. 100.000 (centomila) cadauna.

Ciascuno dei Componenti sottoscrive e versa nelle casse sociali, contestualmente al presente atto, rispettivamente:

- CAUTERUCCIO Giancarlo Ciriaco dieci quote sociali pari a L.

Maria Teresa



Publio

Publio

1.000.000 (unmilione);

- CAUTERUCCIO Fulvio dieci quote sociali pari a L.

(unmilione);

- IZZI Maria Giuseppina dieci quote sociali pari a L.

1.000.000 (unmilione).

Per cui il capitale iniziale della Società Cooperativa ammonta a L. 3.000.000 (tremilioni).

6) L'esercizio sociale ha termine il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1998.


7) La Società Cooperativa è retta dall'Assemblea dei Soci che elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vicepresidente. Quest'ultimo si sostituisce al Presidente nei casi di impedimento, assenza o conflitto di interessi con la cooperativa.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della piccola società cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale.


Per le altre disposizioni e poteri a lui conferiti si fa riferimento allo statuto sociale.

All'Assemblea dei Soci sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione, l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e per il compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e nello statuto.

8) Con i poteri dell'Assemblea i Componenti nominano, per il



Fulvio Cauteruccio



Fulvio Cauteruccio

Fulvio Cauteruccio



Fulvio Cauteruccio

Fulvio Cauteruccio

primo triennio.:

- Presidente della Cooperativa la Signora:

IZZI Maria Giuseppina, come sopra generalizzata, la quale essendo presente, dichiara di accettare la carica come sopra conferita, precisando che nei suoi confronti non sussistono le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge.

- Vicepresidente della Cooperativa il Signor:

CAUTERUCCIO Giancarlo Ciriaco, come sopra generalizzato, il quale essendo presente dichiara di accettare la carica come sopra conferita precisando che nei suoi confronti non sussistono cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge.

9) La Società Cooperativa è regolata dalle vigenti disposizioni di Legge in materia di cooperative, nonché dai patti, condizioni e clausole contenuti nello statuto sociale che, previa lettura da me datane ai componenti e previa sottoscrizione dello stesso da parte dei Componenti e di me Notaro, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".

10) I Componenti, inoltre, con i poteri dell'assemblea, delegano la Signora IZZI Maria Giuseppina ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, variazioni, integrazioni ed aggiunte che dovessero essere richieste dall'autorità giudiziaria in sede di omologazione.

11) Ai fini della registrazione del presente atto si richiedono le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti

Maria Giuseppina IZZI

Giancarlo Ciriaco CAUTERUCCIO



Giancarlo Ciriaco CAUTERUCCIO


disposizioni di legge in materia di Società consortili e Cooperative.

Le spese del presente atto e sue consequenziali fanno carico alla Cooperativa che se le assume e che si indicano approssimativamente in L. 2.000.000 (duemilioni).

Richiesta io Notaro ho ricevuto questo atto che è stato da me letto ai Componenti i quali lo hanno approvato per averlo riscontrato conforme alla loro volontà. Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola parte da me in pagine sette di due fogli uso bollo e sottoscritto dai Componenti e da me Notaro a norma di Legge in calce ed a margine dei fogli intermedi.

Manfredi
Piero Cantarini

Luigi Pavesi



Reg. n.
R. n.
L. n.

STATUTO

TITOLO I


DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, con sede nel Comune di Firenze, la Società cooperativa denominata "Teatro Studio Krypton Società Cooperativa".

La Cooperativa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero; nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica e purchè ne sussistano le condizioni di legge.



Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, che è basata sui principi della mutualità e

non ha fini di lucro, ha come scopo principale la promozione della cultura e dell'arte ed avrà per oggetto la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione e la rappresentazione di spettacoli teatrali, di opere video cinematografiche, di consulenze artistiche; l'organizzazione di convegni e seminari inerenti l'attività di cui sopra; la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione e la gestione sia totale che parziale di festival e rassegne nel settore dello spettacolo; la gestione in proprio e per conto terzi di sale, spazi per pubbliche rappresentazioni e teatri; la fornitura di servizi nel campo della comunicazione, della promozione, delle pubbliche relazioni; la formazione professionale nei mestieri dello spettacolo.

La Cooperativa può svolgere, sempre nell'ambito dell'oggetto sociale, attività di collaborazione con enti pubblici e privati preposti alle attività culturali ed artistiche.

Inoltre può compiere le operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di qualsiasi genere, comunque utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Può anche assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Il tutto con espresso divieto di esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico ed ogni tipo di attività riservata o preclusa per legge alle società

cooperative a responsabilità limitata. Essa può altresì:

ricevere contributi, elargizioni, donazioni e sovvenzioni

finalizzati allo sviluppo delle attività; acquistare ed

assumere in uso e affitto strutture per l'esercizio delle

attività sopra elencate; aderire ad organismi ed associazioni

di categoria nello specifico settore dell'attività svolta.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con

terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve

rispettare il principio della parità di trattamento tra i

soci cooperatori.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi

giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi

sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a

scopo di stabile investimento e non di collocamento sul

mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al

raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i

limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di

svolgimento di tale attività sono definite con apposito

regolamento approvato con decisione dei soci. È

tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il

pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo

paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice

civile.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche di comprovata moralità che credono nella funzione preminente della cultura, avulsa da ogni e qualsiasi ideologia politica, che esercitino arti o mestieri inerenti all'attività della cooperativa e per la cui capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale risultino idonei a partecipare direttamente ai lavori della cooperativa. I soci dovranno attivamente cooperare all'esercizio ed allo sviluppo della società ciascuno nelle forme e nei modi più idonei al conseguimento dello scopo sociale. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della società.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Art. 5 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare

all'Assemblea dei Soci domanda scritta che dovrà contenere:

a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se persona giuridica, ragione sociale e sede;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque mai essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo e che non dovrà essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ad eventuali regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto.

E' fatto divieto ai soci, senza espresso assenso dell'Assemblea dei Soci, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi che esercitano attività analoghe a quelle della cooperativa.

L'Assemblea dei Soci, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 4 e l'inesistenza



delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 4,
delibera insindacabilmente sull'accoglimento della domanda
entro novanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità
ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata
all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel
libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini
il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma
2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la
cooperativa di applicare le disposizioni in materia di
società per azioni, gli amministratori devono convocare
l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata
all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel
libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia
proceduto alla modificazione dello statuto.

Art. 6 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese
di istruttoria della domanda di ammissione, in nessun caso
restituibile, che viene determinata dall'Assemblea dei Soci
all'inizio di ciascun esercizio sociale;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea

in sede di approvazione del bilancio su proposta degli

amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e

delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Salvo il consenso individuale, potrà essere richiesto ai soci

il versamento di una quota annua, di contributi anche

straordinari e come previsto dall'art. 12 della legge 17

Febbraio 1971 n. 127 e dalla legge 31 Gennaio 1992 n. 59 e

successive modifiche ed integrazioni, per programmi di

sviluppo e comunque per meglio conseguire gli scopi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci

è quello risultante dal libro soci.

Art. 7 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto

di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli

affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti

di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi

all'amministrazione.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro

della società, con modalità e durata tali da non arrecare

pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività. Tali

diritti non spettano ai soci in mora per la mancata

esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle

obbligazioni contratte con la società.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del

provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea dei Soci, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:


a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 4, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le



procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 11 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 18 lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 11.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi non potranno in nessun caso subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

Art. 13) (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del

consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

Art. 14 Soci sovventori

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di € 250,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 2

Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

a) l'importo complessivo dell'emissione;


b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse ;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a



tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 15 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento, e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si

applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,

in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 (venticinque) euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 15;

c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 6;

e. dalla riserva straordinaria;

f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 17 (Caratteristiche delle quote)


Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 4.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 26.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)



L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3%;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 15, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) e g) dell'art. 16.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile e il contributo al Fondo mutualistico.

Articolo 19) L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

erogazione diretta;

aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

8) la competenza di variare la sede in ambito comunale.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 21 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.


L'assemblea potrà essere convocata anche al di fuori del comune in cui ha sede la società, purchè in Italia.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei



casi previsti dai numeri 4 e 6 del precedente articolo 20,
per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 23 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 24 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non
siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia
l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone
giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione
all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero
dei loro membri.

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal
presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal
vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona
designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza
dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è
redatto da un notaio.

Art. 26 (Amministrazione)

La cooperativa può essere amministrata alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri fino ad un massimo di cinque, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare.

ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.


Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici

incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi



dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se

nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 27 (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in

carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a

informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.


Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 28) (Organo di controllo facoltativo)

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.



In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale e del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 29 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze su richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che

abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 31 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c);

all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 33 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto, come già precisato:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della


cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

F.to Maria Giuseppina Izzi

F.to Simone Ghinassi Notaio

È copia conforme all'originale depositata alla Corte
di Cassazione il 10/05/2012
IN CARTA LIBERA PER GLI USI LEGALI
FIRENZE, 9 MAGGIO 2012
Simone Ghinassi



TEATRO STUDIO KRYPTON SCRL
Via Orcagna 7/1 – Firenze (FI)
Codice fiscale 04898570488 Capitale Sociale Euro 3.060,00 i.v.
Iscritta al numero 04898570488 del Reg. delle Imprese - Ufficio di FIRENZE
Iscritta al numero 499274 del R.E.A.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 08 del mese di gennaio dell'anno 2024, presso la sede sociale della società, alle ore 10.30 si è riunita l'Assemblea dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1) Variazione della sede legale
- 2) Definizione importo versamento quote sociali
- 3) Dimissioni Presidente CdA
- 4) Formazione nuovo consiglio di amministrazione

Funge da Presidente il Sig. Giancarlo Ciriaco Cauteruccio, come da statuto, che constata:

- La regolare convocazione dell'assemblea mediante avviso di raccomandata a mano;
- La presenza della compagine societaria, rappresentante, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale.
- E' presente l'intero organo amministrativo.

Il presidente chiama a fungere da segretario il Sig. Fulvio Cauteruccio, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito l'ufficio di presidenza, il presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti il consiglio di amministrazione, e soci in proprio o per delega rappresentanti l'intero capitale sociale ed essendo convocata come previsto dallo statuto.

Il Presidente spiega che per motivi personali deve dimettersi dall'incarico, e propone per la carica di Presidente il Sig. Fulvio Cauteruccio.

Dopo ampia discussione sui punti all'ordine del giorno, prende atto delle dimissioni rese dal Presidente Giancarlo Ciriaco Cauteruccio, le accetta ringraziandolo per l'opera svolta.

all'unanimità l'Assemblea decide:

- Di spostare la sede legale della società in via Giotto 5, Firenze (FI) 50121
- Di stabilire il nuovo importo del versamento per quote sociali in euro 120,00 (centoventi/00)
- Di approvare la proposta del Presidente pertanto il Sig. Fulvio Cauteruccio da socio passa alla carica di Presidente del consiglio direttivo con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, il quale accetta la carica con effetto dal 08 gennaio 2024, dichiarando di non incorrere in alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c..
- Di costituire il nuovo Consiglio direttivo nelle seguenti cariche:

Fulvio Cauteruccio	Nato a Marano Marchesato (CS) il 29/1/1967, Residente in Via Giotto N 5 50121 Firenze (FI) C.F. CTRFLV67A29E914N	Presidente del consiglio di amministrazione
---------------------------	---	---

Flavia Pezzo	Nata a Firenze (FI) il 29/10/1973, residente in Via Giotto 5, 50121 Firenze (FI) C.F. PZZFLV73R69D612E	Vicepresidente
Massimo Bevilacqua	Nato a Castrovillari (CS) il 24/02/1980 residente a Firenze In Via Di San Jacopino, 24 C.F.: BVLMSM80B24C349V	Consigliere
Anna Giuseppina Lufrano	Nata a Cassano Allo Ionio (CS) il 09/10/1967 residente a Firenze in Piazza di Sant'ambrogio, 1 C.F: LFRNGS67R49C002W	Consigliere
Laura Bandelloni	Nata a Seravezza (LU) il 02/01/1981, residente in Via Pellicceria 2, 50123 Firenze (FI) C.F. BNDLRA81A42I622V	Consigliere

L'assemblea stabilisce che non verrà dato alcun compenso a gli organi del consiglio direttivo e tutte le attività di gestione ordinaria in via non esclusiva sono affidate allo studio di consulenza tributaria e fiscale (contratti, contabilità emissioni fatture e rapporti con terzi)

Il Presidente, null'altro essendoci a deliberare e nessuno chiedendo la parola, costata che l'ordine del giorno è esaurito e previa stesura del presente Verbale, scioglie l'assemblea alle ore 12.00

Cauteruccio Giancarlo Ciriaco - Presidente

Cauteruccio Fulvio - Segretario

Per presa visione:

Flavia Pezzo

Massimo Bevilacqua

Laura Bandelloni

Lufrano Anna Giuseppina